

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI INDUNO OLONA E LAVENA PONTE TRESA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di _____ c.f. _____, legalmente rappresentato dal Sindaco _____ ed il Comune di _____ c.f. _____, legalmente rappresentato dal Sindaco _____, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

- a) che l'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- b) che l'art.98, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e l'art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, prevedono la possibilità per i comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale ,(ora Ministero dell'Interno – Albo Regionale per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali), di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il servizio di Segreteria Comunale;
- c) che i comuni di Induno Olona e Lavena Ponte Tresa , i quali sono ricompresi nella Sezione Regionale della Lombardia, intendono dar luogo ad un convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni di Segreteria Comunale;
- d) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:
⇒ con deliberazione n.... assunta dal Consiglio Comunale di Induno Olona in data..... ;
⇒ con deliberazione n.... assunta dal Consiglio Comunale di Lavena Ponte Tresa in data;
tutte esecutive ed allegate alla presente sotto le lettere A) e B) ;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto.

- 1. I Comuni di Induno Olona e Lavena Ponte Tresa convenzionano con il presente atto, a norma dell'art. 98 del d.lgs. n.267/2000 e dell'art.10 del D.P.R. n.465/97, l'ufficio di Segretario Comunale dei rispettivi enti, alle condizioni previste nel presente accordo.
- 2. I predetti enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa e contabile derivanti dalla presente convenzione al Comune di Induno Olona , che assume il ruolo di Comune "capo-convenzione".
- 3. Oggetto della convenzione è la conduzione in forma associata del relativo ufficio e, cioè, avvalersi delle prestazioni professionali di un unico Segretario Comunale .

Articolo 2. Sede.

- 1. La sede di servizio dell'ufficio convenzionato viene fissata presso il Comune capo-convenzione.

Articolo 3. Funzioni.

- 1. Il Segretario comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di Segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e delle disposizioni normative che dovessero subentrare nel corso di vigenza della presente convenzione, le funzioni previste dalla legge, dagli statuti, dai regolamenti, dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro ed ogni altra funzione conferitagli dai sindaci dei comuni convenzionati in aderenza con le suddette disposizioni.
- 2. Il Segretario della Segreteria convenzionata dipende, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei due Sindaci a seconda dei comuni interessati agli affari trattati.
- 3. Ciascun Sindaco può provvedere a riconoscere la maggiorazione dell'indennità di posizione nel rispetto di quanto disciplinato dal vigente CCNL.

4. L'indennità di risultato è attribuita al Segretario Comunale sulla base di autonome valutazioni effettuate da parte dei rispettivi Sindaci. L'importo determinato in forza delle valutazioni grava sui rispettivi comuni nelle medesime percentuali di riconoscimento dell'indennità effettuata dagli stessi.

Articolo 4. Durata – Recesso - Scioglimento

1. La presente convenzione decorre dal 16 marzo 2021 e comunque dalla data di presa in servizio del titolare sino al 31.12.2024;
2. Ciascuno dei comuni può recedere unilateralmente, mediante apposita deliberazione consiliare, che deve essere trasmessa all'altro ente. In tal caso il recesso ha effetto trenta giorni dopo il ricevimento da parte dell'altro ente dell'atto suddetto, o in una data successiva indicata nell'atto di recesso.
3. E' altresì possibile lo scioglimento consensuale espresso con deliberazione consiliare da parte dei due enti; in tal caso lo scioglimento ha luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, comunque, dalla data in cui la Prefettura di Milano - Albo Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regione Lombardia prende atto dello scioglimento della convenzione stessa.
4. In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte di uno dei comuni convenzionati, il Segretario conserva la titolarità nel comune capofila e comunque si applicano le norme di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 21 ottobre 2020.
5. Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, devono essere trasmessi alla Prefettura di Milano, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Lombardia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 5. Nomina e Revoca del Segretario Comunale.

1. Il titolare della Segreteria comunale convenzionata è scelto con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei Segretari Comunali.
2. La nomina e la conferma sono effettuate, all'inizio del proprio mandato, dal sindaco del Comune capo convenzione, acquisito il parere favorevole del Sindaco del Comune convenzionato. Nel caso in cui il sindaco neoeletto dei Comuni convenzionati voglia avvalersi della facoltà di scegliere un Segretario Comunale diverso da quello in servizio al momento della sua elezione o non concordi con il sindaco del Comune capo convenzione sulla scelta o la conferma del Segretario, deve promuovere il recesso unilaterale dal corrente atto con le modalità indicate all'articolo 4, secondo comma, della presente convenzione.
3. Le parti danno atto che l'entrata in vigore della presente convenzione non comporta la modifica del Segretario Comunale in quel momento titolare dell'ufficio.

Articolo 6. Svolgimento delle prestazioni.

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti ed alla complessità delle problematiche degli enti stessi; indicativamente, ai fini di un'efficace programmazione delle attività degli Enti convenzionati, il Segretario assicurerà la presenza in entrambi i comuni per il 50% dell'orario di servizio;

2. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Articolo 7. Compiti del Comune capo convenzione - Rapporti finanziari.

1. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, è gestito dal Sindaco del Comune capo convenzione, Il sindaco del Comune capo convenzione è competente, oltre che per gli atti inerenti la nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale, in accordo con il sindaco del Comune convenzionato., per i provvedimenti riguardanti:

- a) la concessione di ferie o permessi al segretario comunale;
- b) la richiesta alla Prefettura del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo del titolare;
- c) l'autorizzazione al Segretario Comunale titolare dell'ufficio, per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività extracurricolari.

2. A mero titolo esemplificativo e non avente alcun carattere di esaustività, le parti danno atto che le spese relative all'attuazione della presente convenzione sono costituite da tutte le voci retributive, i rimborsi spese e quanto spettanti al Segretario Comunale titolare dell'ufficio in forza dei contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti tempo per tempo, dai rispettivi oneri riflessi, dalle eventuali indennità aggiuntive spettanti allo stesso in forza di provvedimenti adottati da parte di uno o da entrambi i comuni convenzionati, dalle retribuzioni spettanti ai Segretari Comunali incaricati della sostituzione del titolare dell'ufficio, e, più in generale, da ogni onere connesso allo svolgimento delle prestazioni di Segretario Comunale a beneficio dei comuni convenzionati.

3. Il rimborso delle spese di viaggio per recarsi dall'uno all'altro Comune, le spese relative alla partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento o convegni e le spese per missioni effettuate dal Segretario convenzionato per conto degli enti, fanno carico al Comune capo convenzione, il quale provvede direttamente al pagamento, ripartendo poi gli oneri nella stessa misura di partecipazione dei comuni alle spese della presente convenzione.

4. Il Comune capo convenzione cura annualmente la redazione del riparto delle spese del servizio convenzionato e lo trasmette al Comune convenzionato entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello cui il riparto è riferito. Il Comune convenzionato provvede al rimborso delle quote a proprio carico, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

5. Il Comune capo convenzione può chiedere al Comune convenzionato entro il 30 giugno di ogni anno l'erogazione di un acconto sulle spese in misura non superiore al 50 % del totale delle spese sostenute l'anno solare precedente.

6. I diritti e le retribuzioni aventi natura non continuativa, le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario per conto di uno soltanto dei comuni convenzionati, e, comunque, ogni altro onere strettamente legato a prestazioni effettuate dal Segretario comunale ad esclusivo ed inscindibile interesse di uno dei comuni convenzionati, sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate e non sono pertanto soggetti a riparto.

7. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati, e non sono pertanto soggetti a riparto, i diritti di segreteria spettanti al Segretario per i contratti rispettivamente rogati presso ciascuno dei comuni convenzionati ed eventuali buoni pasto.

Articolo 8. Consultazioni.

1. Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri tra i rispettivi sindaci che opereranno d'accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'ufficio convenzionato.

Articolo 9. Classe della convenzione.

1. La presente convenzione è classificata in classe II[^] (popolazione tra i 10.000 e i 65.000 ab.) essendo la popolazione dei Comuni convenzionati, pari rispettivamente a:

- a. 10.371 ab. per il Comune di Induno Olona;
- b. 6004 ab. per il Comune di Lavena Ponte Tresa;

come risulta dalle certificazioni anagrafiche relative alla popolazione residente al 31 dicembre 2020.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione delle sedi di segreteria, alla formale attribuzione della classe di appartenenza provvederà la Prefettura di Milano – Albo Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regione Lombardia ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

Art. 10. Sostituzione del Segretario.

1. In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, la reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, sarà effettuata da un solo Segretario comunale per entrambi gli Enti.

2. Sarà possibile, in alternativa alla soluzione di cui sopra, avvalersi del Vice Segretario in servizio presso uno degli Enti convenzionati, incaricato della reggenza o della supplenza da parte del Sindaco del Comune capo convenzione.

Articolo 11. Clausole finali.

1. Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere deliberate da parte dei consigli comunali dei comuni convenzionati.
2. Copia della presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione assunte da parte dei rispettivi consigli comunali e dalle relative certificazioni anagrafiche, è inviata, alla Prefettura di Milano, Albo dei Segretari Comunali e provinciali della Lombardia.
3. Eventuali disposizioni normative o contrattuali riguardanti lo *status* o le funzioni del Segretario Comunale trovano diretta applicazione senza che vi sia necessità di modificare la presente convenzione a meno che non si renda necessario disciplinare diversamente alcuni degli istituti in essa regolamentati.
4. Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Il Sindaco del Comune di Induno Olona

Il Sindaco del Comune di Lavena Ponte Tresa

.....